

Le risposte ai temi dei lettori. Identificazione e verifica del titolare effettivo

Fiduciarie nella rete antiriciclaggio

LA DISPOSIZIONE

È richiesta la conoscenza della clientela a prescindere da chi sia il beneficiario dichiarato dal cliente

Ranieri Razzante

■ Le **società fiduciarie** sono da considerarsi sempre titolari effettivi di rapporti finanziari secondo la legge **antiriciclaggio**. Se non altro perché la ragione che giustifica la richiesta normativa è quella della conoscenza della clientela, a prescindere quindi da chi sia il beneficiario dichiarato dal cliente.

Identificazione e verifica

Secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 231/2007, l'obbligo di **adeguata verifica** consiste anche nell'identificazione e verifica dell'eventuale titolare effettivo. L'identificazione e la verifica sono effettuate, a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), contestualmente all'identificazione del cliente e impongono l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo gli obbligati possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, chiedere ulteriori informazioni ai clienti ovvero ottenere informazioni in altro modo. L'attività di adeguata verifica sul titolare effettivo, seppur possa effettuarsi in assenza (fisica) di que-

sto, non può quindi esaurirsi nella raccolta della fotocopia del documento d'identità ma deve spingersi fino alla verifica delle informazioni raccolte.

Il caso particolare

Un approccio particolarmente scrupoloso si deve tenere nel caso in cui nella catena partecipativa societaria vi sia una società fiduciaria che "copre" uno o più fiducianti. In tal caso si devono distinguere due possibili casi: il fiduciante (o i fiducianti) detiene comunque una partecipazione minore rispetto a quella del titolare effettivo dichiarato dal rappresentante legale; il fiduciante detiene una partecipazione pari o maggiore di quella del titolare effettivo già dichiarato.

Nel primo caso, non potendosi verificare nella propria interezza la struttura societaria, si ritiene opportuno per l'intermediario richiedere alla fiduciaria stessa, con le dovute cautele a tutela della riservatezza, il nominativo del/dei fiducianti/i. Un eventuale rifiuto nel fornire informazioni da parte della fiduciaria non potrà che essere valutato a seconda del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sottesi. Resta fermo che in fattispecie come questa non vi sia un obbligo di legge di astenersi dal rapporto ex articolo 23 del decreto legislativo 231/07 poiché l'adeguata verifica è stata perfezionata e si è comunque individuato e verificato il titolare effettivo che detiene la partecipazione societaria di maggioranza (in sostanza, le dichiarazioni del cliente possono essere ritenute attendibili).

Si precisa, altresì, che il nuovo provvedimento sull'adeguata verifica della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 ha stabilito come debbano comunque ritenersi, quali titolari effettivi, tutti coloro che detengono una partecipazione superiore al 25 per cento.

Qualche cautela in più nel caso in cui risulti la presenza nella catena partecipativa di un fiduciante (o più fiducianti) che addirittura detenga un numero superiore di azioni/quote rispetto a quelle detenute dal titolare effettivo dichiarato dalla cliente. In questo secondo caso, infatti, sebbene un beneficial owner sia stato dichiarato, si riscontra una impossibilità oggettiva da parte dell'intermediario di individuare il/i soggetto/i fiduciante/i. In questa situazione, è d'uopo richiedere informazioni circa i fiducianti alla fiduciaria, la quale è tenuta a rispondere (sempre nel rispetto della riservatezza). In caso di rifiuto della fiduciaria, non essendo l'intermediario nelle condizioni di perfezionare l'adempimento (non si è infatti in grado di verificare e ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal cliente), l'intermediario non potrà far altro che astenersi dal rapporto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 231/07.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

